

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

Allegato B

Regolamento per le procedure arbitrali

Art.1

1.E' costituita la Camera Arbitrale per la risoluzione delle controversie tra:

- a) agente e calciatore;
- b) agente e società;
- c) agente ed agente.

La Camera Arbitrale ha sede in Roma presso la F.I.G.C.- Commissione Agenti di Calciatori (d'ora in avanti, per brevità, indicata come Commissione).

La Camera Arbitrale è regolata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due membri effettivi, e due membri supplenti, nominati ogni due anni dal Consiglio Federale e scelti tra magistrati, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione agli albi professionali, e professori universitari di materie giuridiche.

2.Il Consiglio Direttivo emana i regolamenti per il funzionamento della Camera Arbitrale e adotta i provvedimenti idonei ad assicurare la massima efficienza dei procedimenti arbitrali da essa amministrati.

Art.2

1.Presso la Camera Arbitrale sono formati appositi elenchi di arbitri di parte distinti per le categorie degli agenti, dei calciatori e delle società, indicati rispettivamente- secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale- dalle associazioni maggiormente rappresentative degli agenti e dei calciatori, e dalle Leghe professionistiche.

2.Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale provvede con cadenza biennale alla formazione di un elenco di giuristi, scelti tra magistrati, avvocati e docenti universitari di materie giuridiche particolarmente esperti in materia sportiva, tra i quali sono nominati con le modalità previste dal regolamento della Camera Arbitrale i Presidenti dei Collegi Arbitrali o gli arbitri unici.

3.Le controversie di valore inferiore a Euro 10,000.00 (diecimila) sono decise da un arbitro unico designato di comune accordo dalle parti tra i nominativi indicati nell'apposito elenco, ovvero, in mancanza di accordo, scelto nello stesso elenco con criteri di rotazione dal Presidente della Camera Arbitrale.

4.Le controversie di valore superiore alla soglia di Euro 10,000.00 (diecimila) sono decise da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti tra i nominativi indicati negli elenchi delle rispettive categorie, ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato con criteri di rotazione dal Presidente della Camera Arbitrale tra gli esperti facenti parte dell'apposito elenco.

Art.3

1.La parte agente, calciatore o società che intende attivare la procedura arbitrale prevista dal Regolamento dell'attività di Agenti di calciatori deve inviare alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata a.r., ricorso contenente:

- a)l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda;
- b)i documenti ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ivi compresi espressamente il nominativo dei testimoni che intende fare escutere;
- c)le conclusioni e le richieste sulle quali chiede la pronuncia;
- d)la nomina dell'arbitro di parte da scegliere fra quelli inseriti negli appositi elenchi esistenti presso la Camera Arbitrale, ovvero l'istanza rivolta al Presidente della Camera Arbitrale di nomina dell'arbitro unico per le controversie di valore inferiore alla soglia prevista;
- e)l'elezione di domicilio dove dovranno essere inviate le comunicazioni previste dal presente regolamento, a cura della segreteria della Camera Arbitrale.

2.Il ricorso entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'inoltro alla controparte, deve pervenire alla segreteria della Commissione, che funge anche da segreteria della Camera Arbitrale, corredato della relativa documentazione unitamente all'originale dell'attestazione della raccomandata comprovante l'avvenuto invio alla controparte.

Al ricorso deve essere allegata la relativa tassa fissata annualmente dalla Camera Arbitrale, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. - Roma.

La segreteria della Camera Arbitrale, ricevuto il ricorso, dà comunicazione alla parte convenuta dell'avvenuto deposito.

Il ricorso è sottoscritto dalla parte o da un avvocato munito di delega rilasciata nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Art.4

1.La parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso deve inviare alla Camera Arbitrale ed alla parte ricorrente, a mezzo lettera raccomandata a.r. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso, memoria di risposta nella quale devono essere esplesate tutte le difese, richiesti tutti i mezzi di prova, con l'indicazione anche degli eventuali testimoni, prodotta tutta la documentazione e formulate eventuali domande riconvenzionali.

2.Ove la controversia, anche a seguito della domanda riconvenzionale, sia di valore superiore alla soglia prevista, nella stessa memoria deve essere nominato l'arbitro di parte scelto fra quelli inseriti negli appositi elenchi esistenti presso la Camera Arbitrale.

3.L'originale della ricevuta postale attestante la spedizione alla parte ricorrente della memoria difensiva deve essere inviata tempestivamente alla Camera Arbitrale

4.Il ricorrente nei cui confronti sia stata spiegata domanda riconvenzionale può inviare alla Camera Arbitrale, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della memoria contenente la domanda riconvenzionale, memoria difensiva allegando tutta la documentazione di cui intende avvalersi e richiedendo i mezzi di prova ritenuti utili con l'indicazione degli eventuali testimoni, ed eventualmente nominare il proprio arbitro di parte ove il valore della controversia a seguito della riconvenzionale lo richieda.

Di tale memoria e della relativa eventuale documentazione la parte deve darne notizia all'altra mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata a.r., la cui ricevuta deve essere inviata tempestivamente, pena l'irricevibilità delle difese, alla Camera Arbitrale.

La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di delega rilasciata nelle

forme previste dal codice di procedura civile.

Art.5

1. Il Presidente della Camera Arbitrale, accertati il deposito del ricorso e l'avvenuta comunicazione del deposito alla parte convenuta, verifica la ritualità degli atti e, specificatamente:

a) nel caso in cui il ricorso, di valore superiore alla soglia prevista, non contenga la nomina dell'arbitro di parte o contenga la nomina di un arbitro non compreso negli appositi elenchi, dichiara l'irricevibilità del ricorso che viene comunicata al ricorrente a cura della segreteria della Camera Arbitrale; parimenti dichiara l'irricevibilità del ricorso nel caso in cui allo stesso non sia allegato l'importo previsto dall'art. 2, comma 3, o non sia allegata la ricevuta attestante la spedizione del ricorso alla controparte mediante lettera raccomandata a.r.

b) nel caso in cui la parte convenuta non si sia costituita o non abbia nominato un proprio arbitro o abbia indicato un arbitro non compreso tra quelli iscritti negli appositi elenchi, provvede alla designazione dell'arbitro della parte stessa, individuandolo, con criteri automatici di successione cronologica, tra quelli inseriti negli appositi elenchi a seconda della categoria di appartenenza della parte resistente;

c) invita le parti, in caso di controversia di valore sotto soglia, a nominare di comune accordo entro cinque giorni l'arbitro unico, ovvero - in mancanza di accordo o in caso di controversie di valore superiore - nomina senza indugio l'arbitro unico o il Presidente del Collegio Arbitrale.

2. L'arbitro unico o il Presidente designato del Collegio Arbitrale, entro 30 giorni dalla nomina, convoca la riunione per la costituzione dell'organo giudicante e la contestuale accettazione degli incarichi e per la comparizione delle parti, dandone comunicazione agli interessati con lettera raccomandata a.r. inviata almeno 10 giorni prima della riunione.

Art.6

1. La segreteria della Camera Arbitrale cura la redazione di un registro protocollo per tutti i ricorsi.

La segreteria stessa attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro ai fini del riscontro dell'ordine cronologico nell'assegnazione.

2. Gli arbitri mantengono l'incarico sino alla decisione dei procedimenti loro assegnati, anche qualora non siano confermati negli appositi elenchi.

Art.7

1. Alla riunione fissata ai sensi dell'art. 5, comma 2, le parti compaiono personalmente con l'assistenza di un avvocato munito di delega.

2. Le riunioni degli arbitri si svolgono presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alle stesse assiste, con funzione di segretario, il segretario della Camera Arbitrale o altra persona designata dal Presidente della Camera Arbitrale. In caso di necessità l'arbitro unico o il Presidente del Collegio Arbitrale possono indicare un'altra sede.

Art.8

1. Gli arbitri esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione e qualora abbia esito negativo fissano i termini e le modalità di svolgimento del procedimento secondo le disposizioni del codice

di procedura civile.

2. Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 180 giorni dalla data di costituzione e accettazione della nomina. Il termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 820 c.p.c..

Art.9

1. Gli arbitri decidono con arbitrato rituale e secondo diritto sulla base degli atti che risultino conformi alle disposizioni regolamentari federali e di ogni attività istruttoria espletata.

Con la decisione gli arbitri pronunciano sull'attribuzione delle spese della controversia e sul compenso loro spettante, determinato secondo le tariffe ispirate a criteri di economicità e fissate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

2. Qualora dall'esame degli atti o dalle risultanze istruttorie gli arbitri rilevino violazioni di norme federali, delle Confederazioni o della F.I.F.A., da parte di agenti, tesserati o società, trasmettono gli atti alla Commissione per quanto di competenza.

Art.10

1. Il lodo è deliberato in conformità all'art. 823 c.p.c..

2. Gli arbitri depositano il lodo in triplice originale presso la segreteria della Camera Arbitrale che provvede a comunicare la decisione a ciascuna delle parti mediante spedizione di un originale del lodo con lettera raccomandata a.r.

Trova applicazione l'art. 826 c.p.c. in materia di correzione del lodo.

Art.11

1. Le parti sono tenute a porre spontaneamente in esecuzione le decisioni degli arbitri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, informando tempestivamente dell'adempimento la segreteria della Camera Arbitrale.

2. In difetto di adempimento spontaneo e su istanza della parte interessata, la Camera Arbitrale trasmette gli atti alla Commissione per l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'agente o l'inoltro agli organi disciplinari competenti per i comportamenti dei tesserati, e cura attraverso gli organi federali l'esecuzione coattiva del lodo nell'ambito dell'ordinamento federale.

3. In caso di esecuzione in danno di un agente la Commissione può richiedere l'escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 8 del regolamento degli Agenti di calciatori.

4. In caso di esecuzione in danno di un calciatore, la Camera Arbitrale, attraverso la Lega competente, manda alla società di appartenenza del calciatore di effettuare una trattenuta sugli emolumenti mensili del calciatore esecutato nella misura del 20% da mettere a disposizione dell'avente diritto fino all'estinzione del debito, ovvero manda gli atti alla FIFA qualora il calciatore sia tesserato con società estera.

5. Le Leghe, su richiesta della Camera Arbitrale, assicurano l'esecuzione in danno delle società.